



Bruxelles, 9.9.2013  
COM(2013) 617 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**CONCERNENTE I PROGRESSI IN MATERIA DI DISACCOPIAMENTO**

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## CONCERNENTE I PROGRESSI IN MATERIA DI DISACCOPIAMENTO

### 1. INTRODUZIONE

Con la riforma del 2003 i pagamenti diretti agli agricoltori sono stati progressivamente disaccoppiati dalle decisioni di produzione, migliorando così l'orientamento al mercato e rafforzando la competitività dell'agricoltura dell'Unione. Allo stesso tempo è stata mantenuta, in determinati casi limitati, la possibilità di concedere aiuti accoppiati per motivi ambientali e sociali, tenuto conto della necessità di facilitare il processo di adattamento e del ruolo svolto dall'agricoltura nella fornitura di beni pubblici attraverso il mantenimento di un'agricoltura sostenibile in tutta l'Unione europea<sup>1</sup>.

La valutazione d'impatto che accompagna le proposte sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC ha analizzato l'impatto della riforma del 2003 e preso in considerazione tre opzioni per promuovere un'agricoltura più competitiva: a) status quo; b) disaccoppiamento completo; c) disaccoppiamento selettivo mirato. L'analisi ha mostrato i vantaggi derivanti da un maggiore orientamento al mercato ma ha anche individuato i rischi in talune regioni, in particolare nei settori dell'allevamento estensivo di vacche nutrici e delle carni ovine, per i quali potrebbe essere giustificato, soprattutto per motivi ambientali, il mantenimento di un sostegno parzialmente accoppiato<sup>2</sup>. Tale impostazione si riflette nel regolamento del Consiglio<sup>3</sup> risultante.

Il compromesso finale della presidenza sulle proposte relative alla "valutazione dello stato di salute" della PAC<sup>4</sup> contiene la seguente dichiarazione: "La Commissione elaborerà entro il 31 dicembre 2012 una relazione [...] sullo stato di attuazione della "valutazione dello stato di salute", in particolare per quanto riguarda i progressi in materia di disaccoppiamento".

La presente relazione ha l'obiettivo di rispettare l'impegno assunto illustrando in concreto le misure adottate più di recente in materia di disaccoppiamento e quantificandole in termini di quota relativa dei pagamenti diretti.

### 2. ANNO DI DOMANDA 2009: STATO ATTUALE DEL PROCESSO DI DISACCOPIAMENTO

A seguito della riforma del 2003, nell'anno di domanda 2009 è stato compiuto un significativo passo verso il disaccoppiamento: nel complesso, la quota dell'importo lordo totale (ovvero ante modulazione) dei pagamenti diretti<sup>5</sup> resa **disponibile per la corresponsione di pagamenti disaccoppiati nei 27 paesi dell'UE** era pari all'**86%**, con variazioni tra Stati membri comprese tra il 69% e quasi il 100%.

Il considerando 2 del regolamento del Consiglio risultante dalla "valutazione dello stato di salute" (regolamento (CE) n. 73/2009) afferma che dall'esperienza maturata con l'attuazione

---

<sup>1</sup> Cfr. nota informativa n. 1 sulle prospettive della politica agricola "The CAP in perspective: from market intervention to policy innovation", consultabile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/agriculture/publi/app-briefs/01\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/publi/app-briefs/01_en.pdf).

<sup>2</sup> Cfr. documento "CAP Health Check – Impact Assessment Note No 3" relativo al sostegno parzialmente accoppiato, [http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia\\_annex/c3\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/c3_en.pdf).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2009).

<sup>4</sup> COD 16049/08 del 20 novembre 2008 e COD 5263/09 ADD 1 del 9 gennaio 2009.

<sup>5</sup> Esclusi i pagamenti diretti nell'ambito dei programmi POSEI e Isole del Mar Egeo.

[della riforma del 2003] emerge la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. In particolare, appare opportuno estendere l'applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti [...]. Le misure di disaccoppiamento concordate, nonché la loro incidenza in termini di tassi di disaccoppiamento, sono sintetizzate di seguito.

### 3. MISURE DI DISACCOPIAMENTO DECISE IN UN PERIODO ANTECEDENTE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE

È innanzitutto opportuno rammentare che, già prima della “valutazione dello stato di salute”, era stato previsto che l'aiuto per il tabacco di cui al capitolo 10 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio sarebbe stato concesso soltanto fino all'anno di domanda 2009 compreso. L'importo lordo totale disponibile per la concessione dell'aiuto accoppiato per la produzione di tabacco nel 2009 ammontava a **321 milioni di euro**. Dall'anno successivo il 50% dell'importo totale della componente tabacco inclusa nella dotazione per i pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati è stato reso disponibile come sostegno comunitario alle misure nelle regioni di produzione del tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. L'altra metà è stata incorporata nel regime di pagamento unico (RPU) (ovvero aiuti disaccoppiati).

### 4. VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE: INTEGRAZIONE DEI REGIMI ACCOPIATI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO/REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE (RPU/RPUS)

#### 4.1. Integrazione concordata del sostegno accoppiato nell'RPU/RPUS in seguito alla “valutazione dello stato di salute”

Sulla base della “valutazione dello stato di salute”, l'allegato XI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio elenca i **regimi di sostegno accoppiato** che gli Stati membri avevano l'obbligo di integrare **nel regime di pagamento unico o nel regime di pagamento unico per superficie** al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2012:

Scadenze	Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2009 (in milioni di euro)
2010	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	Titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003	EL, ES, FR, IT, AT, PT	127,600
2010	Pagamento per superficie per i seminativi, compreso il pagamento supplementare per il frumento duro nelle zone tradizionali	Titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003	ES, FR	1 583,561
2010	Aiuto per gli oliveti	Titolo IV, capitolo 10 <i>ter</i> , del regolamento (CE) n. 1782/2003	ES	103,140

2010	Aiuti per superficie per il luppolo	Titolo IV, capitolo 10 <i>quinquies</i> , del regolamento (CE) n. 1782/2003	FR, AT, SI (DE <sup>6</sup> )	0,274
Al più tardi a decorrere dal 2012	Premio per le colture proteiche	Titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009	UE-15	77,796
Al più tardi a decorrere dal 2012	Aiuto specifico per il riso	Titolo IV, capitolo 1, sezione 1, del regolamento (CE) n. 73/2009	EL, ES, FR <sup>7</sup> , IT, PT	179,910
Al più tardi a decorrere dal 2012	Pagamento per superficie per la frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, DE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, UK	96,622
Al più tardi a decorrere dal 2012	Aiuto alla produzione per i coltivatori di patate da fecola	Titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009	DK, DE, ES, FR, NL, AT, FI, SE	116,867
Al più tardi a decorrere dal 2012	Aiuto alle sementi	Titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, EL, ES, FR, IT, NL, PT, FI	30,923
Al più tardi a decorrere dal 2012	Pagamenti per i bovini, escluso il premio per le vacche nutrici	Articolo 53 del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, DK, ES, FR, NL, AT, PT, FI, SE, SI	471,883
2012	Pagamento transitorio per i frutti rossi	Titolo IV, capitolo 1, sezione 9, del regolamento (CE) n. 73/2009	BG, HU, LV, LT, PL	12,213
<b>TOTALE</b>				<b>2 800,789</b>

Sempre a seguito della “valutazione dello stato di salute”, è stato deciso di abolire l’aiuto accoppiato per le **colture energetiche** a decorrere dall’anno di domanda 2010. L’importo lordo totale disponibile per l’erogazione di tale pagamento nel 2009 era pari a **90 milioni di euro**.

Occorre infine menzionare che l’allegato XI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio prevede anche, a decorrere dal 2012, l’integrazione nell’RPU/RPUS di **187 milioni di euro** in seguito all’abolizione di tre misure di mercato: l’aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati<sup>8</sup>, l’aiuto per la trasformazione di lino e canapa destinati alla produzione di fibre<sup>9</sup> e il premio per la fecola di patate<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> L’importo di cui la DE disponeva fino al 2009 per la concessione di aiuti accoppiati per il luppolo non è stato disaccoppiato ma trasferito a una specifica dotazione che la DE poteva utilizzare per sostenere il settore nell’ambito dell’OCM unica.

<sup>7</sup> L’importo disponibile per la concessione dell’aiuto accoppiato ai produttori di riso nella Guyana francese è stato integrato nella dotazione disponibile per la concessione di aiuti nel quadro dei programmi POSEI.

<sup>8</sup> Di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>9</sup> Di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>10</sup> Di cui all’articolo 95 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

#### 4.2. Integrazione facoltativa del sostegno accoppiato nell’RPU/RPUS in seguito alla “valutazione dello stato di salute”

A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che hanno deciso di concedere pagamenti nel **settore delle carni ovine e caprine** e/o sotto forma di **premi per le vacche nutrici** conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono continuare a concedere tali pagamenti. Essi possono altresì **decidere di fissare la parte della componente dei massimali nazionali destinata a concedere detti pagamenti ad un tasso più basso** di quello fissato conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ovvero decidere di interrompere l’erogazione di tali pagamenti. Sulla base di tali presupposti gli Stati membri interessati hanno adottato le seguenti decisioni:

Scadenze	Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Decisione adottata	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2009 per la concessione degli aiuti accoppiati (in milioni di euro)
2010	Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	ES	Disaccoppiamento completo	239,294
2010	Pagamenti per le carni ovine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR	Disaccoppiamento completo	86,027
2010	Premio per le vacche nutrici	Articolo 53 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR	Disaccoppiamento del 25% + deduzione di 25,19 milioni di euro per finanziare il sostegno specifico previsto dall’articolo 68 <sup>11</sup>	208,794
2010	Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	SI	Disaccoppiamento completo	0,697
2012	Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	DK	Disaccoppiamento completo	0,855
<b>TOTALE</b>					<b>535,667</b>

In base al medesimo articolo, gli Stati membri che avevano escluso in tutto o in parte i **pagamenti per i prodotti ortofrutticoli** dal regime di pagamento unico a norma dell’articolo 68 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di:

<sup>11</sup> A norma dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, gli Stati membri possono attingere le risorse necessarie per l’erogazione del sostegno specifico previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare dei pagamenti diretti di cui all’articolo 53.

- (1) continuare a concedere i pagamenti fino alla scadenza<sup>12</sup> come previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,
- (2) oppure, entro il 1° agosto 2009, integrare tali pagamenti nell’RPU,
- (3) oppure, entro il 1° agosto 2009, concedere tali pagamenti a un tasso più basso di quello fissato a norma dell’articolo 68 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

A norma dell’articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, sono state offerte possibilità analoghe agli Stati membri che applicano l’RPU.

**Sulla scorta sia del piano per il disaccoppiamento degli aiuti già deciso nel quadro della riforma del settore ortofrutticolo sia delle decisioni adottate a seguito della “valutazione dello stato di salute”, sono stati integrati nell’RPU/RPUS i seguenti importi rimasti disponibili nel 2009 per l’erogazione di aiuti accoppiati:**

Scadenze	Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2009 che è stato disaccoppiato (in milioni di euro)
2011	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	EL, ES, IT	130,821
2012	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR, PT	20,684
2010	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009	SK	0,174
2012	Sostegno per la produzione di pomodori	Articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009	SK, RO	1,204
2010	Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	EL, ES	111,653
2011	Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR, IT	18,977
2011	Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009	CY	1,119
<b>TOTALE</b>				<b>284,632</b>

<sup>12</sup> Il 2011 è l’ultimo anno nel quale è possibile utilizzare una percentuale pari al massimo al 50% della componente dei massimali nazionali corrispondente al sostegno per la produzione di pomodori; il 2012 è l’ultimo anno in cui è possibile utilizzare fino al 75% della componente dei massimali nazionali corrispondente al sostegno delle colture di fichi freschi, agrumi freschi, uva da tavola, pere, pesche e pesche noci e prugne da essiccazione (*d’Ente*).

## 5. AIUTI ACCOPPIATI ANCORA POSSIBILI

Come indicato sopra, gli Stati membri che, dopo la riforma del 2003, avevano deciso di concedere pagamenti nel **settore delle carni ovine e caprine** e/o sotto forma di **premi per le vacche nutrici**, e/o che avevano escluso in tutto o in parte i **pagamenti per i prodotti ortofrutticoli** dall'RPU o dall'RPUS hanno avuto la possibilità di continuare a concedere tali pagamenti allo stesso tasso o ad un tasso più basso. Di conseguenza nel 2012 erano disponibili i seguenti importi per l'erogazione di pagamenti diretti in tali settori:

Regime accoppiato	Base giuridica (per il sostegno accoppiato)	Stati membri interessati	Importo lordo a disposizione degli Stati membri nel 2012 per la concessione degli aiuti accoppiati (in milioni di euro)
Pagamenti per le carni ovine e caprine	Articolo 52 del regolamento (CE) n. 73/2009	PT, FI	29,876
Premio per le vacche nutrici	Articolo 53 del regolamento (CE) n. 73/2009	BE, ES, FR, AT, PT	1 068,563
Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009	FR, IT	33,875
Sostegno per la produzione di altri prodotti ortofrutticoli	Articolo 128 del regolamento (CE) n. 73/2009	CY	3,359
<b>TOTALE</b>			<b>1 135,673</b>

Un altro importante risultato della “valutazione dello stato di salute” è la **possibilità per gli Stati membri, in virtù dell'articolo 68 del regolamento del Consiglio**, di utilizzare una parte della rispettiva dotazione finanziaria di cui all'allegato VIII per concedere un sostegno specifico agli agricoltori, anche sotto forma di pagamenti accoppiati. Tale sostegno è stato previsto anche **in sostituzione** – dopo un periodo transitorio eventualmente richiesto dagli Stati membri – **della precedente possibilità che avevano gli Stati membri, a norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**, di utilizzare fino al 10% della componente dei massimali nazionali corrispondente a ciascun settore compreso nei pagamenti diretti **per concedere pagamenti accoppiati per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità** nel settore interessato. Nel 2012 l'importo delle rispettive dotazioni finanziarie di cui all'allegato VIII che gli Stati membri avevano riservato per concedere **aiuti accoppiati a titolo del sostegno specifico**, e più in particolare a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), lettera b) e lettera e) del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, era pari a **1 202,257 milioni di euro**, mentre l'importo **assegnato per la concessione di aiuti accoppiati a norma dell'ex articolo 69 nel 2009** era pari a **473,534 milioni di euro**.

Nel 2012, in base alle disposizioni del trattato di adesione degli Stati membri interessati (ES, EL, PT<sup>13</sup>), **erano ancora disponibili 269 milioni di euro per la concessione dell'aiuto specifico per il cotone**. Inoltre l'ES disponeva ancora di **24 milioni di euro da utilizzare per la concessione dell'aiuto, di durata quinquennale, per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero** (il 2013 è l'ultimo dei 5 anni).

<sup>13</sup> L'importo a disposizione della BG è compreso nella dotazione RPUS.

In sintesi, a seguito della “valutazione dello stato di salute” della PAC e delle precedenti riforme settoriali, nell’anno di domanda 2012 la percentuale dell’importo lordo totale (ovvero ante modulazione) dei pagamenti diretti<sup>14</sup> resa **disponibile per la concessione di aiuti disaccoppiati nei 27 paesi dell’UE** è stata del **94%**, con variazioni tra Stati membri comprese tra il 77% e il 100%.

---

<sup>14</sup> Esclusi i pagamenti diretti per i programmi POSEI e Isole del Mar Egeo.